



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli **Esperti Contabili di Roma**

A cura della Commissione di Diritto Societario

PARTI CORRELATE:

VINCOLI OPERATIVI E INFORMATIVA DI BILANCIO



AUTORI DEL DOCUMENTO

Fabio Fucile
Mario Bortone



INDICE

A – DISCIPLINA GENERALE	4
1. Fonti Normative.....	4
2. Definizione di Parti Correlate.....	4
3. Definizione di Operazioni con Parti Correlate.....	5
4. Novità introdotte dal Regolamento CONSOB rispetto alla normativa previgente.....	6
5. Il perimetro delle operazioni con Parti Correlate.....	7
6. Trasparenza e correttezza procedurale e sostanziale.....	7
7. Deroghe.....	9
8. Società sottoposte a Direzione e Coordinamento.....	9
9. Entrata in Vigore.....	10
B – DISCIPLINA DI BILANCIO	10
1. Problematiche connesse ai rapporti tra Parti Correlate.....	10
2. Informazioni integrative richieste dallo IAS 24.....	10
3. Deroghe alle informazioni integrative.....	11
4. Novità introdotte dal Regolamento CONSOB: contenuto della Relazione sulla Gestione.....	12
5. Contenuto dell’informativa ex art. 2427 C.C.: obblighi per gli organi amministrativi e di controllo.....	13
6. Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.....	14
7. Entrata in vigore.....	14
C – CONCLUSIONI	14



A - DISCIPLINA GENERALE

1 - FONTI NORMATIVE

Il D.Lgs. 310/2004, ha prodotto modifiche alla disciplina civilistica in materia di società di capitali, introducendo, tra le altre, le disposizioni di cui all'art. 2391-*bis* C.C. in materia di operazioni con le parti correlate.

La nuova disciplina, in recepimento della Direttiva 2006/46/CE, è stata completata dal D.Lgs. 173/2008, avente ad oggetto le informative di bilancio sulle operazioni con parti correlate; l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo in oggetto, ha aggiunto il n. 22-*bis* al comma 1 dell'art. 2427 CC., per il quale in Nota Integrativa deve essere data indicazione delle operazioni con parti correlate, qualora le stesse siano rilevanti¹.

Con la predetta innovazione, il Legislatore ha voluto evidenziare, nelle società che redigono il bilancio, le operazioni intercorse con soggetti accomunati da interessi, presentando una fattispecie di rischio in quanto contenenti potenziali effetti distorsivi comportanti significative ripercussioni sui valori ed i risultati di bilancio.

Infine, la disciplina è stata ulteriormente integrata dal Regolamento (UE) n. 632/2010, modificativo dello IAS 24, e dal Regolamento CONSOB n. 17221 del 12.3.2010, successivamente modificato dalla delibera n. 17389 del 23.6.2010, ed attuativo, tra gli altri, degli artt. 114 e 154 del TUF (D. Lgs. 58/1998).

2 - DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE

Per poter correttamente comprendere la portata della materia, si deve, innanzitutto, individuare il campo di applicazione della nuova disciplina e le operazioni che da esse derivano, esplicitando, dapprima, il concetto di "parti correlate".

A tal fine, sia il Regolamento che il TUF rinviano allo IAS 24, il quale definisce parti correlate quei soggetti che hanno capacità di controllare un altro soggetto, ovvero di esercitare una notevole influenza sull'assunzione di decisioni operative finanziarie da parte della società che redige il bilancio.

Quanto al "controllo", esso viene individuato nel potere di determinare, in virtù di clausole statutarie o di accordi, le politiche finanziarie ed operative della società che redige il bilancio, al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

Per ciò che concerne il concetto di "notevole influenza", invece, si deve far riferimento alla fattiva partecipazione alle decisioni sulle politiche finanziarie ed operative della società che redige il bilancio, pur non avendone il controllo; l'influenza notevole, può determinarsi mediante il possesso di azioni, e/o la presenza di clausole statutarie od accordi.

¹ Art. 2427, comma 1, n. 22-bis CC.: *Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.*



In buona sostanza, per parti correlate, possono essere individuati i seguenti soggetti:

a) le imprese che direttamente, o indirettamente, anche attraverso uno o più intermediari, controllano o sono controllate dalla società che redige il bilancio (in sintesi: controllanti, controllate e consociate), ovvero sono sotto comune controllo;

b) le società collegate;

c) le persone fisiche che detengono direttamente o indirettamente diritti di voto nella società che redige il bilancio, che conferiscano loro un'influenza dominante sulla predetta società, unitamente ai loro stretti familiari;

d) i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che detengono il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società che redige il bilancio, compresi gli amministratori e i funzionari della società ed i loro stretti familiari;

e) le società nelle quali sono attribuiti, direttamente o indirettamente, rilevanti diritti di voto alle medesime persone fisiche, ovvero società sulle quali quest'ultime siano in grado di esercitare notevole influenza. Tale ipotesi comprende le società possedute dagli amministratori o dagli azionisti di maggioranza della società che redige il bilancio, nonché le società che hanno un dirigente con responsabilità strategiche in comune con la società che redige il bilancio.

Lo IAS 24 specifica, inoltre, che, nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate, si deve rivolgere particolare attenzione alla sostanza del rapporto medesimo e non soltanto alla sua forma giuridica.

3 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Lo IAS 24, modificato dal Regolamento n. 632/2010, definisce "operazione con parte correlata", il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni tra la società che redige il bilancio ed una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato stabilito un corrispettivo.

Nelle operazioni con parti correlate rientrano anche le operazioni, di qualsiasi natura, effettuate nei confronti dei familiari che sono correlati alla società che redige il bilancio, laddove per familiari devono intendersi coloro dai quali ci si attende che possano influenzare, od essere influenzati, nei rapporti intrattenuti con la parte correlata.

L'OIC, nella bozza dell'appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 12, riporta alcuni esempi di operazioni che possono assumere rilevanza ai fini dell'art. 2427:

- a) acquisti o vendite di beni;
- b) acquisti o vendite di immobili ed altre attività (impianti, macchinari, marchi e brevetti);
- c) prestazioni ed ottenimento di servizi;
- d) leasing;



- e) trasferimenti per ricerche e sviluppo;
- f) trasferimenti di licenze;
- g) trasferimenti a titolo di finanziamento;
- h) clausole di garanzia e pegno;
- i) estinzione di passività per conto dell'entità, ovvero dall'entità per conto di un'altra parte;
- j) retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

In merito alle "normali condizioni di mercato", non vanno considerate esclusivamente le pattuizioni riferite al prezzo dell'operazione, ma anche le motivazioni che hanno indotto la decisione di effettuare l'operazione e concluderla con le parti correlate anziché con terzi.

In merito alla "rilevanza" dell'operazione, può farsi riferimento al contenuto del principio contabile OIC 11, il quale precisa che il bilancio di esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari; concetto ripreso dal regolamento CONSOB n. 17221 del 12.3.2010.

4 - NOVITA' INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO CONSOB RISPETTO ALLA NORMATIVA PREVIGENTE

La CONSOB ha concluso l'iter di approvazione della nuova disciplina sulle operazioni con parti correlate effettuate, direttamente o tramite società controllate, da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ex art. 2325-*bis* CC.).

La nuova disciplina riunisce in un nuovo distinto Regolamento norme su obblighi di informazione immediata e periodica, attuative degli art. 114 e 154-*ter* TUF e sostitutive delle regole già dettate dal regolamento Emittenti della CONSOB e norme attuative della regolamentazione demandata dall'art. 2391-*bis* CC.

L'emanazione del Regolamento CONSOB costituisce, quindi, una disciplina organica delle operazioni con parti correlate per società quotate o a capitale diffuso, che integra, in unico contesto, gli obblighi di trasparenza ed i principi in materia di procedure che le società devono adottare al fine di assicurare le condizioni di correttezza nell'intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate.

In sintesi, i principali elementi innovativi approvati nella delibera n. 17221 del 12.3.2010, successivamente modificata dalla delibera n. 17389 del 23.6.2010, vengono di seguito illustrati.

5 - IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Con riguardo a tale aspetto, il Regolamento CONSOB ha ritenuto preferibile prevedere specifiche nozioni di "parte correlata" e di "operazione con parte correlata", che fanno specifico riferimento a quelle contenute nello IAS 24, esposte in precedenza, a quelle contenute nell'art.



6 del Regolamento CE n. 1606/2002, con opportuni adeguamenti alla normativa nazionale. In tal modo, si è inteso evitare che il perimetro delle “parti correlate” e delle “operazioni rilevanti” fosse soggetto a variabilità a seguito di modifiche dello IAS 24 dettate da cause estranee al tema.

A tal fine, è utile ricordare che la nozione dettata dallo IAS 24 non comporta autonomamente che ciascun aderente ad un patto parasociale, rilevante ex art. 122 del TUF, sia considerabile parte correlata, ma che tale qualifica, in sintesi, viene attribuita solo a quei soggetti che, anche per il tramite dei medesimi accordi, siano in grado di esercitare un controllo individuale o congiunto, ovvero una notevole influenza sulla società.

Secondo lo IAS 24, non rientrano nella definizione di parti correlate:

- società che abbiano semplicemente un amministratore in comune, a meno che il predetto amministratore non sia in grado di condizionare le politiche di entrambe le società nei reciproci rapporti;
- finanziatori;
- sindacati;
- imprese di pubblici servizi;
- amministrazioni pubbliche;
- singolo cliente, fornitore, franchisor, distributore od agente con il quale la società effettua un rilevante volume di affari unicamente in virtù della dipendenza economica che ne deriva.

6 - TRASPARENZA E CORRETTEZZA PROCEDURALE E SOSTANZIALE

La disciplina adottata con il Regolamento CONSOB, conferma la scelta di fondo di attribuire un ruolo centrale agli amministratori indipendenti, i quali devono assicurare che le operazioni siano realizzate nell’interesse della società.

Per la qualifica di “amministratore indipendente”, la disciplina richiede, quanto meno, la presenza dei requisiti di cui all’art. 148 del TUF, ovvero, l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al comma 3 del citato articolo.

Il Regolamento definisce una “procedura generale” per le operazioni poste in essere con parte correlate definite “di minore importanza”, procedura che, in sintesi, prevede:

- un parere non vincolante rilasciato da un comitato composto da amministratori non esecutivi, né correlati, in maggioranza indipendenti. Con tale previsione, dovrebbe essere possibile alle società utilizzare i comitati già esistenti composti da soli amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; l’oggetto del parere del comitato così composto deve riguardare l’interesse della società al compimento dell’operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue pattuizioni;
- il comitato di amministratori indipendenti può avvalersi, a sua volta, di esperti indipendenti di propria scelta; è prevista la possibilità di fissare un tetto di spesa;
- adeguata informativa *ex ante* fornita tempestivamente all’organo deliberante ed al comitato che deve esprimere il parere;



- che i verbali delle delibere di approvazione rechino un'adeguata motivazione sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle sue condizioni;
- completa informativa, almeno trimestrale, ad amministratori e sindaci sull'esecuzione delle operazioni;
- una eventuale informativa al pubblico, almeno trimestrale, sulle operazioni approvate nonostante il parere contrario degli amministratori indipendenti con pubblicazione dei pareri negativi.

Nell'ipotesi in cui non dispongano di un numero sufficiente di amministratori indipendenti, le società possono dotarsi di adeguate procedure che assicurino controlli equivalenti.

E' prevista poi una "procedura speciale", più rigorosa, per le "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate.

In questi casi, ad integrazione di quanto indicato dalla procedura generale, viene previsto che :

- gli amministratori indipendenti debbano essere coinvolti nelle trattative, ricevendo ampio e tempestivo flusso di informazioni, ed avendo la possibilità di richiedere chiarimenti e formulare osservazioni agli amministratori esecutivi;
- la delibera sia assunta dall'organo amministrativo nella sua interezza e con il parere vincolante degli amministratori indipendenti, che possono avvalersi della consulenza di esperti esterni, remunerati dalla società;
- qualora il CdA intendesse procedere malgrado il parere contrario degli amministratori indipendenti, l'operazione debba essere approvata dall'assemblea, la quale decide – oltre che con le maggioranze previste dal Codice – anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati (c.d. meccanismo del *whitewash*).

Anche in tal caso, ove le società non dispongano di un numero sufficiente di amministratori indipendenti, potranno dotarsi di procedure che garantiscano controlli equivalenti.

Regole analoghe vengono previste per il modello dualistico, nel quale il parere può essere rilasciato da un comitato di consiglieri di sorveglianza indipendenti, ovvero, a scelta della società e se presenti, di consiglieri di gestione indipendenti.

Nell'ipotesi di "operazioni di competenza assembleare", ferma l'applicazione delle prescritte procedure per la presentazione della proposta, in presenza di operazioni di maggiore rilevanza con parere negativo degli amministratori indipendenti, è richiesta l'applicazione del suesposto meccanismo c.d. *whitewash*, con l'obiettivo di evitare che l'esito della votazione sia influenzato da soci - parti correlate nell'operazione (si potrebbe, in tal caso, ad esempio, prevedere una presenza minima di soci non correlati pari al 10%).



7 – DEROGHE

Il Regolamento CONSOB prevede facilitazioni per:

- le società neo-quotate (nel primo biennio dall'ammissione in Borsa);
- le società di minori dimensioni (attivo patrimoniale e ricavi non superiori a 500 milioni);
- le società ad azionariato diffuso.

Tali società possano applicare la normativa prevista per le "operazioni di minore rilevanza" anche in presenza di "operazioni di maggiore rilevanza".

Alcune operazioni, inoltre, possono essere esentate in tutto od in parte dall'applicazione della disciplina esposta, a seguito di una scelta delle società.

Tra queste:

- operazioni di importo esiguo;
- operazioni con controllate e collegate;
- operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato;
- operazioni urgenti (ovvero indifferibili o legate a stati di crisi aziendale);
- assegnazione di compensi agli amministratori e ai dirigenti, in attuazione delle politiche di remunerazione già approvate dall'organo assembleare.

8 - SOCIETA' SOTTOPOSTE A DIREZIONE E COORDINAMENTO

Da ultimo, si è ritenuto opportuno prevedere specifiche misure volte a rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza delle società sottoposte a direzione e coordinamento di altre società, modificando l'attuale art. 37 del Regolamento dei Mercati.

In tale ottica, è stato previsto che tali società devono disporre di un comitato di controllo interno composto interamente da amministratori indipendenti e che, qualora il soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento sia una quotata, il CdA sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

9 - ENTRATA IN VIGORE

Al fine di consentire alle società di adeguare le procedure interne alla nuova normativa, è previsto un regime transitorio con due scadenze:

- il regime di trasparenza (presenza di amministratori indipendenti, ovvero organi equivalenti) ha efficacia dal 1.10.2010;
- le nuove procedure aventi ad oggetto i meccanismi decisionali, avranno efficacia dall'1.1.2011.

B - DISCIPLINA DI BILANCIO



1 - PROBLEMATICHE CONNESSE AI RAPPORTI TRA PARTI CORRELATE

In ambito societario, i rapporti tra parti correlate sono molto frequenti. Le imprese, infatti, possono svolgere parte della propria attività attraverso società controllate o collegate, oppure acquisire partecipazioni di rilevanza tale da esercitare una notevole influenza sulle decisioni operativo-finanziarie della partecipata.

L'eventuale influenza esercitata dalla partecipante, o dalla controllante, può determinare effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sui risultati economici dell'impresa assoggettata. Per esplicitare il concetto, basti pensare che, in virtù del rapporto esistente, la controllata o partecipata potrebbe effettuare delle operazioni che società indipendenti non effettuerebbero, come ad esempio operazioni che prevedano il pagamento di corrispettivi diversi rispetto a quelli di mercato. E' possibile anche che la situazione economico-patrimoniale - finanziaria di una società possa essere influenzata qualora non vengano poste in essere operazioni con parti correlate; ad esempio, una controllata può cessare taluni propri rapporti commerciali intrattenuti con altro operatore, a partire dalla data in cui la capogruppo acquisisce la partecipazione in altra partecipata svolgente medesima attività del precedente partner commerciale.

Da qui la necessità evidenziata dallo IAS 24 di rendere nel bilancio le informazioni sulle operazioni effettuate con le parti correlate.

2 - INFORMAZIONI INTEGRATIVE RICHIESTE DALLO IAS 24

Il Regolamento UE n. 632 del 19.7.2010, ha modificato il Regolamento (CE) n. 1126/2008, per quanto riguarda il Principio Contabile internazionale IAS 24, in materia di informative di bilancio sulle operazioni con parti correlate.

Obiettivo delle informazioni di bilancio, enunciato dallo IAS 24 modificato, è quello di assicurare che il bilancio di una società esponga le informazioni integrative necessarie e idonee ad evidenziare la possibilità che la propria situazione economico - patrimoniale - finanziaria sia stata influenzata dall'esistenza di rapporti con parti correlate.

Per le problematiche connesse ai rapporti correnti con parti correlate, la conoscenza della tipologia di operazioni svolte, dei saldi esistenti, degli eventuali impegni, può incidere sulla valutazione dei rischi e delle opportunità della società.

In estrema sintesi, le informazioni integrative richieste dallo IAS 24 da indicare nel bilancio, sono le seguenti:

- informazioni circa le relazioni esistenti tra la controllante e le proprie controllate, indipendentemente dal fatto che tra di esse siano state svolte operazioni;
- informazioni in merito alle retribuzioni dei dirigenti aventi responsabilità strategiche, volendo specificare ogni specie di beneficio riconosciuto sia in costanza di rapporto di lavoro, sia successivamente all'intervenuta cessazione del rapporto medesimo;



- informazioni sull'entità delle operazioni intrattenute con le parti correlate nel periodo cui il bilancio fa riferimento, volendo specificare: a) l'ammontare delle operazioni effettuate; b) l'ammontare dei saldi in essere, compresi gli impegni; c) la presenza di qualsiasi tipologia di garanzia fornita o ricevuta; d) gli eventuali accantonamenti appostati per crediti dubbi riferiti ai saldi iscritti; e) la perdita rilevata nell'esercizio e riferita a crediti inesigibili o dubbi derivanti da rapporti con parti correlate.

Queste ultime devono essere indicate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:

- 1) la controllante;
- 2) soggetti che controllano congiuntamente, ovvero che esercitano una notevole influenza;
- 3) le controllate e collegate;
- 4) le joint-venture cui la società che redige il bilancio partecipa;
- 5) i dirigenti con responsabilità strategiche della società che redige il bilancio o della sua controllante;
- 6) altre parti correlate (quali, ad esempio, i familiari).

3 - DEROGHE ALLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE

All'obbligo di informativa in precedenza esposto, lo IAS 24 modificato prevede delle deroghe, dispensando la società che redige il bilancio nei casi che seguono:

- a) ove siano enti governativi a detenere il controllo, il controllo congiunto o ad avere influenza notevole sulla società che redige il bilancio;
- b) ove su società collegata alla società che redige il bilancio, vi siano enti governativi a detenere il controllo, il controllo congiunto o avere influenza notevole.

Nei casi su esposti, l'informativa può limitarsi a specificare la denominazione dell'ente governativo, la natura del rapporto con la società che redige il bilancio, il valore di ciascuna operazione individualmente significativa e, per le operazioni collettivamente rilevanti, un'indicazione qualitativa e quantitativa della loro entità.

4 - NOVITA' INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO CONSOB: CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Fermi restando gli obblighi informativi di cui allo IAS 24, l'art. 5, comma 8, del Regolamento, contiene norme in materia di informazione periodica sulle operazioni con parti correlate (obblighi aggiuntivi di informativa).

In particolare, viene richiesto che, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale, sia fornita informazione su:



- a) singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento (bilancio infrannuale/bilancio annuale);
- b) singole operazioni con parti correlate *“che abbiano influito in misura rilevante”* sulla situazione patrimoniale o sul risultato economico della società;
- c) modifiche o sviluppi di operazioni con parti correlate, descritte nella precedente relazione annuale, che abbiano avuto un *“effetto rilevante”* sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società.

Le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), attuano le disposizioni delle direttive europee in materia di operazioni con parti correlate da includere nella relazione sulla gestione. Per tale motivo, l'oggetto dell'informazione è definito mediante rinvio alla nozione stabilita dai principi contabili internazionali, così come richiesto dalle direttive europee per le società che redigono i documenti contabili adottando tali principi.

Con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle operazioni con parti correlate, costituiscono informazioni rilevanti:

a) nella relazione annuale sulla gestione:

- 1) laddove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali vengono inquadrare le operazioni con parti correlate;
- 2) l'indicazione, per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni che seguono:
 - il nominativo della controparte dell'operazione;
 - la natura della relazione esistente con la parte correlata;
 - l'oggetto della relazione;
 - il corrispettivo dell'operazione;
 - ogni altra informazione necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio della società.

b) nella relazione infrannuale sulla gestione:

- 1) qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nella precedente relazione annuale sulla gestione, che abbiano avuto un *“effetto rilevante”* sulla situazione patrimoniale o sui risultati economici della società nel periodo di riferimento;
- 2) l'indicazione, per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni di cui alla precedente lettera a).

Come esplicitamente indicato nell'art. 5, comma 9, del Regolamento, le informazioni possono essere ricavate dai documenti informativi eventualmente pubblicati o predisposti in occasione dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza

5 - CONTENUTO DELL'INFORMATIVA EX ART. 2427 CC.: OBBLIGHI PER GLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO



Il nuovo punto 22-*bis* dell'art. 2427, comma 1, CC., richiede che, in presenza di operazioni "rilevanti" con parti correlate e non concluse a normali condizioni di mercato, la Nota Integrativa precisi:

- 1) importo dell'operazione;
- 2) natura del rapporto;
- 3) ogni altra informazione necessaria ed utile alla comprensione dell'operazione.

Il Legislatore consente, al redattore del bilancio, di aggregare le singole operazioni tenendo conto della loro natura, fatti salvi i casi in cui la loro esposizione singola sia necessaria a comprendere gli effetti delle operazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Al fine di adempiere correttamente all'informativa di bilancio in oggetto, l'organo amministrativo è tenuto ad attivare un sistema contabile e di controllo interno in grado di identificare ed isolare le operazioni poste in essere con parti correlate, rappresentandole adeguatamente in bilancio.

A tale scopo, può essere utile predisporre ed approvare un fac-simile di dichiarazione, da utilizzarsi per ciascuna operazione, per mezzo della quale le parti correlate danno evidenza dell'effettuazione o meno delle operazioni che assumono rilevanza ai fini della disciplina in oggetto.

I possibili rischi connessi all'effettuazione di operazioni con parti correlate impongono anche all'organo di controllo di attivarsi, al fine di verificare:

- 1) la presenza, all'interno della società, di idonee procedure dirette a regolamentare i rapporti con parti correlate, per mezzo delle quali identificare: quali siano le parti correlate; quali siano le operazioni poste in essere; le modalità di approvazione delle medesime da parte degli organi di governo; l'avvenuta predisposizione delle necessarie informative e che le stesse siano pervenute a tutti i componenti degli organi di governo; la presenza di amministratori indipendenti, ovvero di presidi alternativi in caso di assenza degli amministratori indipendenti;

- 2) il concreto e corretto funzionamento delle suddette procedure;

- 3) l'esistenza di una informativa di bilancio che rappresenti esaurientemente le operazioni intercorse con le parti correlate.

6 - ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Seppur non oggetto di intervento da parte del Regolamento CONSOB, il D.Lgs. 173/2008, ha introdotto anche l'art. 22-*ter* dell'art. 2427, comma 1, CC., sempre in attuazione della direttiva n. 2006/46/Ce, avente ad oggetto gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, cioè tutte



quelle operazioni, accordi ed atti, anche collegati tra loro, che espongano una società a rischi e benefici la cui conoscenza sia utile al fine di valutarne la situazione patrimoniale e finanziaria². Per “accordi non risultanti dallo stato patrimoniale” si intende qualsiasi operazione o accordo tra la società ed altri soggetti, anche non registrati, non iscritti in bilancio. In tal senso, le informative richieste sono similari a quelle previste dal n. 22-*bis* del medesimo articolo, in materia di operazioni con parti correlate.

7 - ENTRATA IN VIGORE

L'applicazione dei principi dettati dallo IAS 24, così come modificato, decorrono dagli esercizi che hanno inizio dall'1.1.2011 o da data successiva.

C – CONCLUSIONI

Dopo alcuni anni di gestazione, il 13.3.2010 CONSOB ha approvato il Regolamento “recante disposizioni in materia di parti correlate”, dando così attuazione ai principi, abbastanza generici, formulati dal Legislatore del 2004 con l'art. 2391-*bis* CC.

La rilevanza del tema non è in discussione. In un sistema economico come quello italiano, caratterizzato, da diffusi intrecci azionari e da forti legami di gruppo³; sono frequenti le operazioni con parti correlate, rispetto alle quali si poneva da tempo un'esigenza di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale, al fine di esternare la loro effettiva corrispondenza agli interessi economico-finanziari delle società.

Il nuovo Regolamento, costituisce per le società quotate una ennesima complicanza, che porta ulteriori costi senza cambiamenti sostanziali, oppure esso è destinato a migliorare la Corporate Governance societaria, aumentando la fiducia del mercato verso le società emittenti?

Trattandosi di innovazioni ancora “fresche”, alcune delle quali decorrenti dall'1.1.2011, non è possibile, fornire una risposta decisa. Sono, tuttavia, lecite alcune considerazioni.

In primo luogo, appare condivisibile ed apprezzabile la disciplina meno rigorosa introdotta per alcune tipologie di società, quali quelle di minori dimensioni o neo-quotate (art. 10), ed i casi di deroga (art. 13), che rispondono ad una logica semplificatrice. Stesso dicasi per la possibile esenzione dall'applicazione delle procedure relativamente alle operazioni infragruppo “normali” e “non rischiose” (art. 14.2), anche se al riguardo non è stata fornita alcuna indicazione pratica circa la portata delle une e delle altre.

La novità più significativa del Regolamento è nell'introduzione della figura dei c.d. “amministratori indipendenti”, per i quali si prevede un complesso di doveri/poteri propri ed in via esclusiva (non condivisi dagli altri componenti il CdA); a tale proposito è proprio CONSOB,

² Art. 2427, comma 1, n. 22-ter: *la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi ed i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.*

³ Si veda a tale proposito le sollecitazioni CONSOB nei confronti di PREMAFIN SpA per le operazioni con parti correlate ed i costi sostenuti a tale proposito nel quinquennio 2005-2010 dal gruppo PREMAFIN-FONDIARIA SAI.



nel sommario introduttivo, ad attribuire un ruolo centrale agli amministratori indipendenti, al fine di assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate siano effettuate nel reale interesse della società.

Altrettanto condivisibile è l'introduzione differenziata delle procedure da adottare per le operazioni di minore rilevanza, dove il parere degli amministratori indipendenti non è vincolante, e per le operazioni di maggiore rilevanza, nelle quali, invece, il parere degli amministratori indipendenti è obbligatorio e vincolante.

Ulteriore provvida novità rilevante, infine, è l'introduzione del meccanismo c.d. *whitewash*, in forza del quale le società devono adottare delle procedure volte ad impedire il compimento delle operazioni qualora la maggioranza dei soci non correlati esprima voto contrario all'operazione (art. 11.3).

Dalla breve sintesi delle novità più importanti introdotte dal Regolamento CONSOB, emerge che esse non appaiono meramente formali, ma destinate ad incidere in maniera profonda sui meccanismi del governo societario. Il compito di svolgere correttamente il proprio mandato spetta, dunque, agli amministratori indipendenti, i quali dovranno dimostrarsi adeguati a svolgere i compiti specifici loro assegnati.

Alla capacità degli amministratori indipendenti di svolgere integralmente e correttamente la propria funzione è affidato il conseguimento delle finalità del Regolamento CONSOB.



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Dott. Stefano Pochetti – *Presidente*

Componenti:

Dott. Bruno Beccaceci
Dott. Giovanni Battista Beccari
Dott. Mario Bortone
Dott. Daniele Caruso
Dott.ssa Alessandra Ceci
Dott. Marco Cerù
Dott. Piero Cesarei
Dott. Fabrizio Cigliese
Dott. Paolo Coscione
Dott. Silvia Cotroneo
Dott. Francesco De Petra
Dott. Enzo Diano
Dott. Luigi Fiaccola
Dott. Rosita Fidanza
Dott. Francesco Forgione
Dott. Fabio Fucile
Dott. Ettore Giovannetti
Dott. Francesco Lanzi
Dott. Giuseppe Mansueti
Dott. Francesco Matrone
Dott. Romano Mosconi
Dott. Gianluca Nera
Dott. Claudio Pallotta
Dott. Arianna Perez
Dott. Marcello Piacentini
Dott. Guido Rosignoli
Dott. Emanuele Rossi
Dott. Stefano Sasso
Dott. Stefano Sirocchi
Dott. Otello Tagliaferri
Dott. Alberto Tron